

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,(C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato

CONVENUTO

nonché

AIG EUROPE S.A., (C.F. 97819940152), in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentata e difesa [REDACTED]

ARCA ASSICURAZIONI S.P.A., (P. IVA 03740811207), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa [REDACTED]

TERZI CHIAMATI

avente ad oggetto: **risarcimento danni**

CONCLUSIONI: come da note di trattazione per l'udienza in data 8.4.26

* * * * *

MOTIVAZIONE

1. Con atto notificato in data 22.03.2022, il sig. [REDACTED] ha citato in giudizio il Ministero dell'Istruzione, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il complessivo importo di €. 17.000,00, oltre rivalutazione monetaria - secondo gli indici ISTAT - sulla sorte capitale espressa in moneta dell'epoca del fatto e interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno dalla data dell'evento dannoso fino all'effettivo soddisfo. La richiesta risarcitoria è fondata sull'incidente occorso all'attore quando lo stesso, all'epoca sedicenne, frequentava l'istituto tecnico industriale [REDACTED]



In data 22.10.2007, nel corso di una sommossa organizzata al fine di creare disordini a scuola, alcuni studenti prelevano un estintore e cospargono di schiuma uno dei corridoi dell'istituto scolastico. Il sig. [REDACTED], alle ore 10:00 circa, esce dalla propria aula per recarsi presso la palestra dell'istituto (ove si sarebbe svolta l'ora di educazione fisica), ma, mentre percorre il corridoio reso scivoloso dalla schiuma dell'estintore, viene spinto alle spalle da alcuni studenti, i quali, facendolo cadere a terra, gli causano ferite lacero contuse al mento e fratture da trauma ai denti, poi accertate dai medici del Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania e anche in occasione di successive visite mediche private.

1.1 Con comparsa depositata il 31.5.2022, si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione, il quale ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dall'attore e, nel merito, l'insussistenza della fattispecie risarcitoria per difetto di colpa e del nesso di causalità, nonché l'eccessività dell'importo richiesto da [REDACTED] a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali. L'amministrazione convenuta ha inoltre chiamato in garanzia le compagnie assicuratrici AIG Europe S.A. e ARCA ASSICURAZIONI S.p.A., le quali, costituendosi, hanno eccepito la decadenza e la prescrizione del diritto d'indennizzo e, comunque, l'infondatezza nel merito della domanda attorea.

1.2 In prima udienza, il giudice ha assegnato alle parti termini *ex art.* 183 c.p.c.; indi, all'udienza del 10.5.2024, sono state ammesse le prove orali richieste dalle parti. Con successiva ordinanza del 26.5.2025, il giudice ha altresì disposto consulenza tecnica medico-legale. Dopo aver depositato i propri scritti conclusivi, all'odierna udienza le parti hanno discusso oralmente la causa come da verbale.

2. Esposti i fatti, la domanda attorea è parzialmente fondata.



2.1 Nel merito, in via preliminare, va respinta l'eccezione di prescrizione formulata dal Ministero dell'istruzione.

L'azione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data dell'illecito, che nel caso di specie si è verificato il 22.10.2007. L'attore ha successivamente notificato atti interruttivi della prescrizione nei confronti dell'Istituto scolastico e del Ministero dell'Istruzione, con la seguente scansione temporale: nei confronti del primo, in data 01.12.2007, 13.1.2009, 23.12.2013, 25.10.2016 e 11.10.2021; nei confronti del Ministero, in data 10.1.2014, 21.10.2016 e 11.10.2021.

A tal riguardo, il Ministero convenuto ha eccepito che l'attore non avrebbe allegato la prova della ricezione degli atti interruttivi della prescrizione al medesimo indirizzati; tuttavia, tale eccezione non è fondata. Già al momento della costituzione in giudizio, l'attore ha versato in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto di messa in mora indirizzato al Ministero, da questi ritirato il 10.1.2014, e la ricevuta di protocollo del 24.10.2016 relativa alla pec di invito al procedimento di negoziazione assistita rivolta dall'attore al Ministero medesimo. Infine, col deposito della memoria *ex art. 183, n. 2, c.p.c.*, l'attore ha prodotto la ricevuta di consegna della richiesta di risarcimento danni al domicilio digitale dell'amministrazione convenuta, recante data 11.10.2021. Sussiste, pertanto, la prova della ricezione da parte del Ministero di ciascun atto interruttivo della prescrizione; sicché, la pretesa attorea può essere ancora fatta valere nei suoi riguardi.

Tale conclusione si giustifica nei confronti del Ministero anche in considerazione dell'immedesimazione organica, in forza della quale le diffide inviate all'Istituto



scolastico spiegano effetto nei confronti della competente Amministrazione Statale.

2.2 Quanto ai presupposti della domanda risarcitoria veicolata in giudizio, occorre ricordare che l'art. 2048 c.c. costituisce una forma di responsabilità aggravata: sul danneggiato grava l'onere di allegare e provare che il fatto dannoso si è verificato nel tempo in cui questi si trovava sotto la vigilanza dell'insegnante; spetta, invece, al Ministero fornire la prova positiva dell'intervento correttivo o repressivo dell'insegnante posto in essere dopo l'inizio della serie causale sfociata nel danno, ovvero dell'adozione di tutte le misure disciplinari od organizzative idonee a evitare l'insorgenza del pericolo che sul piano deterministico ha preceduto la detta serie causale (v. Cass. civ., Sez. III, 04 febbraio 2014, n. 2413). Nella fattispecie in esame, è innanzitutto incontestato che i fatti siano occorsi in orario scolastico, nello specifico durante il cambio ora che avrebbe visto l'attore recarsi in palestra per lo svolgimento della lezione di educazione fisica. I fatti sono quindi avvenuti nel tempo in cui [REDACTED] si sarebbe dovuto trovare sotto la vigilanza dell'insegnante.

Risulta, inoltre, provata, la dinamica dell'incidente così come dedotta dall'attore. Dalla consultazione del registro di classe emerge che in data 22.10.2007, alle ore 9:10, gli alunni si sono recati in palestra per lo svolgimento di un'assemblea autoconvocata, la quale, se da un canto non prova in via diretta una sommossa in atto, d'altro canto consente di inferire l'esistenza di un moto di agitazione o protesta, nel contesto del quale gli studenti dell'istituto hanno violato le normali regole organizzative e disciplinari proprie dell'attività scolastica. Lo stesso dato cronologico corrobora tale assunto: gli alunni si sono recati in palestra alle ore 9:10, malgrado la lezione di educazione fisica iniziasse alle 10:00; sicché, si ricava



ragionevolmente l'esistenza di condotte ribelli che avrebbero imposto già allora l'adozione di misure preventive idonee a evitare l'insorgenza di situazioni potenzialmente dannose per gli studenti, essendo prevedibile che la giornata scolastica avrebbe avuto corso in modo divergente dall'ordinario.

Il momento dell'incidente è stato descritto in modo puntuale dal teste [REDACTED] [REDACTED] il quale ha dichiarato: *“Confermo, oltre alla schiuma dell'estintore, nel tratto che mi viene indicato nel capitolo di prova, era stato buttato di tutto, anche cartacce. Era un punto di passaggio, furono tirati anche il bocchettone dell'idrante perché non c'era personale, trattandosi di una via di passaggio vicino al bar. Il pavimento era scivoloso. Aggiungo che gli allievi della scuola più grandi spingevano noi più piccoli, compreso il [REDACTED] lungo il corridoio in modo tale da essere pronti all'uscita tempestiva; ADR 3: confermo. Ero poco più indietro rispetto al [REDACTED] e insieme agli altri compagni mi sono prodigato a sollevare il [REDACTED] da terra”*. Il teste [REDACTED] ha assistito personalmente all'incidente che ha coinvolto l'attore; pertanto, le sue dichiarazioni vanno ritenute pienamente attendibili. Peraltro, il narrato è privo di contraddizioni e nessuno dei testi richiesti dalle altre parti ha raccontato fatti idonei a confutare quelli raccontati da [REDACTED].

Il tema controverso è invece rappresentato dall'asserita esistenza di condotte positive dell'insegnante idonee a esentare da responsabilità il Ministero. Al riguardo, l'amministrazione convenuta ha eccepito che sarebbe stato l'attore ad allontanarsi arbitrariamente dalla fila di studenti condotti in palestra dalla Prof.ssa [REDACTED], senza che questa potesse accorgersene, per poi recarsi in palestra con quindici minuti di ritardo, nel corso dei quali l'incidente si sarebbe verificato. Questa ricostruzione, però, non è adeguatamente provata. I testi escussi e, in particolare, la stessa Prof.ssa [REDACTED] hanno premesso al proprio



incedere di non ricordare i fatti del 22.10.2007 a causa del lungo tempo trascorso; hanno poi aggiunto che “*normalmente*” la Professoressa di educazione fisica si occupa di condurre gli studenti dall’aula di appartenenza fino alla palestra, ponendosi a capofila. Queste dichiarazioni, però, non sono pertinenti ai fatti accaduti il 22.10.2007 e, soprattutto, sono prive di portata individualizzante, nel senso che non riguardano la posizione di [REDACTED] [REDACTED] bensì i comportamenti generalmente tenuti dagli insegnanti di educazione fisica. Peraltro, i fatti esposti dai testi sono contraddetti dalle dichiarazioni del teste [REDACTED] il quale ha affermato che la Professoressa di educazione fisica non era solita recarsi in classe per condurre gli studenti in palestra, ove essi, piuttosto, si dirigevano autonomamente; e tale dichiarazione, proprio con riguardo al 22.10.2007, è corroborata dalle risultanze documentali del registro di classe, dalle quali emerge in termini letterali che gli alunni “*si presentano*” in palestra, non che ivi vengono condotti dalla professoressa di educazione fisica.

Manca, in definitiva, la prova positiva dell’intervento correttivo dell’insegnante e di quello preventivo dell’istituto scolastico; sicché, va affermata la responsabilità del Ministero convenuto *ex art.* 2048, comma 2 c.c.

2.3 Quanto ai pregiudizi risarcibili, vanno condivise le risultanze della CTU medico legale esperita nel corso del giudizio, dalle quali emerge la compatibilità del tipo di lesioni subite dall’attore con la dinamica del sinistro dallo stesso descritta e provata. L’urto del viso contro il pavimento ha prodotto la ferita al mento e la rottura coronale degli incisivi mediali. In particolare, la CTU ha osservato che “*le lesioni riportate dall’attore, ossia la ferita al mento e la frattura dei margini incisali di 11 e 21, risultano compatibili con le modalità del sinistro riportate in atti e riferite dall’attore, ed appaiono in atto guarite con postumi,*



consistenti in esiti di rottura degli incisivi mediali superiori, esito cicatriziale alla regione mentoniera, comportante un danno biologico permanente oggi stabilizzato e valutabile nella misura del 2% (due per cento). La metodologia adottata per la valutazione percentuale del danno biologico è ispirata ai barèmes medico-legali di uso comune, con particolare riferimento alla “Tabella delle menomazioni” allegata al D.M. 3 luglio 2003. In merito al cosiddetto “Danno Biologico Temporaneo”, questo può essere individuato alla luce della documentazione sanitaria esaminata in un’iniziale I.T.P. al 75% pari a giorni 10 (dieci) e in una successiva I.T.P al 50% nella misura di giorni 15 (quindici). Non sussistono precedenti morbosì. I postumi accertati non comportano alcun pregiudizio sull’attività lavorativa. Le spese da affrontate per il ripristino estetico funzionale, in riferimento al tariffario odontoiatrico ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), consistono in trattamento conservativo in composito dell’1.1 del costo di 100,00 €, da rinnovare ogni 7 anni fino al 75° anno di età (7 complessivi) e corona in ceramica del 2.1 per un importo di € 900,00, rinnovabile ogni 12 anni fino al 75° anno di età (4 complessivi) per un ammontare di € 4.300,00.”

Vanno quindi liquidati danni non patrimoniali per il complessivo importo di € 3.999,00 (già espressi in moneta attuale, considerato l’indice di rivalutazione ISTAT), di cui € 2.739,00 a titolo di danno dinamico-relazionale da invalidità permanente al 2% ed €. 1.260,00 per il danno da invalidità temporanea parziale al 75% per giorni dieci e al 50% per giorni quindici. È stata esclusa da entrambe le voci la componente risarcitoria del danno morale, stante che l’attore non ha allegato né provato in cosa sarebbe consistita la sofferenza interiore, se non nella generica e comune sensazione di dolore collaterale normalmente riconducibile agli eventi traumatici che investono l’area dentale.



I danni patrimoniali vanno invece liquidati nell'importo di €. 4.300,00, corrispondente ai costi che l'attore dovrà sostenere negli anni per gli interventi di ripristino estetico funzionale, così come espresso dal CTU a seguito di una valutazione che il decidente ritiene di condividere in quanto immune da vizi logici e rispondente al tariffario odontoiatrico nazionale.

I danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore sono quindi pari a €. 8.299,00.

Non può essere accolta la richiesta di riconoscimento degli interessi compensativi sull'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, sulla scorta del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo il quale gli interessi compensativi non possono più ritenersi automaticamente o necessariamente ricompresi nel risarcimento del danno da fatto illecito. Infatti, essi non svolgono una funzione automatica e generalizzata, ma costituiscono una voce di danno da ritardo, che presuppone l'allegazione e la prova di un pregiudizio effettivo, legato alla perdita di redditività della somma non tempestivamente percepita (Cass. civ. n. 10376/2024; Cass. civ. n. 6351/2025).

3. Le domande di manleva formulate dal Ministero nei confronti delle assicurazioni sono fondate.

3.1 In via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata da ARCA Assicurazioni a causa del mancato esperimento del tentativo di mediazione.

Al riguardo, il decidente condivide l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, secondo cui *“la mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del d. lgs. 28/2010 deve essere esperita unicamente in relazione alle domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto ma non con riguardo alle domande proposte*



da quest'ultimo nei confronti di terzi chiamati in quanto a) una diversa soluzione comporterebbe un notevole allungamento dei tempi di definizione del processo, in contrasto con il principio di ragionevole durata dello stesso stabilito dall'art. 111 Cost.; b) le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga al diritto di azione, sono di stretta interpretazione; c) l'art. 5 del d. Igs. 28/2010 menziona solo il convenuto quale soggetto legittimato a dedurre il difetto del previo esperimento del tentativo di conciliazione” (cfr. Trib. Mantova, ord. 14 giugno 2016; in senso conforme, Trib. Palermo, ord. 27.02.2016; Trib. Napoli, sentenza n. 81/2023).

3.2 Nel merito, in via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di prescrizione formulate da A.I.G. Europe e ARCA Assicurazioni. La società A.I.G. sostiene che la domanda di manleva sarebbe prescritta a causa dello spirare del termine biennale previsto dall'art. 2952, comma 2, c.c., in quanto l'ultima richiesta pervenuta all'assicurazione sarebbe quella presentata dall'attore in data 19.12.2013.

ARCA Assicurazioni, invece, sostiene di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione sino alla notifica della chiamata di terzo in garanzia, perfezionatasi con pec consegnata il 31.8.2022, a distanza di circa quindici anni dall'illecito.

Entrambe le eccezioni vanno disattese.

È acquisito agli atti l'avviso di ricevimento della richiesta risarcitoria indirizzata dall'attore danneggiato alla Benacquista assicurazioni (agenzia intermediaria di entrambi gli enti assicuratori chiamati in giudizio), recapitata in data 14.1.2009, ossia entro il biennio dall'occorso incidente. Va aggiunto, in diritto, che secondo l'art. 2952, comma 4 c.c., il corso della prescrizione rimane sospeso “sino alla



definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato, con decorrenza non già dalla denuncia del sinistro, ma dalla comunicazione all'assicuratore della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato, che è efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo” (v. Cass. civ. sez. III, 26 febbraio 2014, n. 4548).

Il diritto di manleva dell'assicurato, pertanto, non è estinto, perché a decorrere dalla detta comunicazione il corso della prescrizione rimane sospeso sino alla definitiva liquidazione del credito spettante al terzo danneggiato. A tal riguardo, occorre altresì ricordare *“il principio consolidato, secondo cui la sospensione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in grado di appello, sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti”* (v. da ultimo, Cass. civ., sez. I, ord. 11 marzo 2022, n. 801).

3.3 Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di decadenza formulata da ARCA Assicurazioni.

La decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo va esaminata alla luce delle disposizioni previste dagli artt. 1913, 1915 e 1932 c.c., dalle quali si ricavano i seguenti principi. L'avviso è un onere negoziale dell'assicurato che risponde all'esigenza di non aggravare la posizione giuridica del proprio assicuratore, giacché consente a quest'ultimo l'esperimento di ogni accertamento utile a determinare l'importo del credito indennitario che questi sarà eventualmente tenuto a corrispondere all'assicurato. Ne discende che l'omesso avviso nei termini di legge o convenzionali comporta la perdita del diritto all'indennizzo soltanto ove risulti frutto di un comportamento doloso dell'assicurato; diversamente, qualora l'omissione dell'assicurato sia imputabile a colpa, l'assicuratore avrà soltanto diritto alla riduzione dell'indennità in misura corrispondente al pregiudizio



sofferto. La disciplina delineata è derogabile soltanto a favore dell'assicurato, pena la nullità della clausola convenzionale di segno derogatorio e la sua sostituzione automatica ai sensi dell'art. 1932 c.c.

Nel caso in esame, il contratto assicurativo non opera alcuna deroga alla disciplina di legge, limitandosi a compiere un rinvio alla medesima per il caso di omesso avviso da parte dell'assicurato. Non risultano acquisiti agli atti elementi da cui desumere che l'omissione sia imputabile al dolo dell'assicurato. ARCA, dal canto suo, non ha allegato alcun profilo di colpa da addebitare all'assicurato né, soprattutto, il pregiudizio patrimoniale che avrebbe sofferto a causa del ritardo. L'eccezione va quindi rigettata e il diritto del Ministero a essere tenuto indenne va dichiarato per l'intero.

3.4 Nel merito, le domande di manleva proposte dal Ministero vanno esaminate separatamente, perché diverso è l'oggetto delle polizze assicurative e quindi la tipologia di rischio garantito.

3.5 Il rapporto di assicurazione che intercorre tra il Ministero e AIG Europe assume a oggetto i danni che il primo è tenuto a corrispondere a terzi per effetto di responsabilità civile (art. 1917 c.c.). Per tali fattispecie di danno, la polizza versata in atti prevede un massimale pari a €. 15.000.000,00 per ciascun sinistro. Conseguente il diritto del Ministero di essere tenuto indenne dall'assicurazione in misura pari all'importo della condanna al risarcimento dei danni disposta a favore dell'attore.

Inoltre, *“l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale”* (v. Cass. civ. n. 18076/2020), perché le spese di soccombenza costituiscono un costo pur sempre causalmente



connesso alla verifica del fatto illecito e alla responsabilità civile dell'assicurato.

Per l'effetto, AIG Europe va condannata a tenere indenne il Ministero dei costi che deve sostenere per il risarcimento del danno subito dall'attore e la rifusione a favore di questi delle spese di soccombenza.

3.6 Quanto al rapporto contrattuale tra il Ministero e ARCA, la polizza assicurativa assume a oggetto *“a. i compensi e le spese relative a prestazioni svolte, nell'interesse dell'Assicurato e nell'ambito di procedure giudiziarie o arbitrali, o nella fase che ha preceduto il giudizio, da legali, arbitri o periti incaricati con il benessere della Società b. i compensi e le spese liquidati a favore dei consulenti tecnici nominati dal giudice e posti a carico dell'Assicurato. d. le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza”*.

La domanda di manleva del Ministero va accolta soltanto in relazione ai crediti *sub b e c*, perché l'amministrazione, in seno all'atto di chiamata in garanzia, ha specificamente allegato e richiesto soltanto *“qualunque somma questa fosse condannata a pagare in ragione dell'incidente per cui è causa, ivi incluse le spese legali”*, all'interno delle quali non possono considerarsi automaticamente ricomprese anche le spese c.d. di resistenza (v. Cass. civ., sez. III, ord. 16 febbraio 2024, n. 4275); ciò, peraltro, anche ai fini dell'art. 1917, comma 3, c.c., in relazione alla posizione sopra esaminata dell'assicurazione AIG Europe.

Consegue che riguardo alla domanda di manleva avente a oggetto le spese di soccombenza sussiste la fattispecie dell'assicurazione cumulativa o plurima prevista dall'art. 1910 c.c.: le chiamate compagnie assicuratrici vanno condannate in solido, salvo regresso nei rapporti interni, la cui misura, tuttavia, rimane estranea all'oggetto del presente giudizio.



4. Le spese di lite seguono la soccombenza. Parte convenuta va condannata alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore; d'altro canto, il Ministero ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la chiamata in garanzia delle Assicurazioni rimaste soccombenti. In relazione alla chiamata in garanzia, peraltro, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 97, comma 1 c.p.c., considerato che dalla diversa misura quantitativa del rischio oggetto delle rispettive polizze discende una diversa misura quantitativa dei vantaggi economici in ipotesi ritraibili dalla statuizione giudiziale. Assunto che l'importo della sola condanna alle spese di lite (oggetto esclusivo della polizza stipulata con ARCA Assicurazioni) è pari a circa il 40% dell'importo della condanna comprensivo sia del risarcimento danni, sia delle spese di lite (entrambi oggetto della polizza stipulata con AIG Europe), ARCA Assicurazioni va condannata alla refusione delle spese sostenute dal convenuto per la chiamata in garanzia nella misura del 35% delle spese di lite medesime.

Esse si liquidano nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, considerata l'attività processuale espletata per quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), la complessità della controversia e i parametri medi dello scaglione di riferimento.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti convenute e terze chiamate, in misura di 1/3 ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, sez. III civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al n. 4364/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza:



accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588), in persona del *Ministro pro tempore*, a risarcire ██████████ dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti per il complessivo importo di €. 8.299,00;

condanna il Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588), in persona del *Ministro pro tempore*, a rifondere in favore dell'attore le spese di lite che liquida in €. 5.077,00, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. per onorari ed €. 237,00 per rimborso spese;

pone le spese di CTU, in atti liquidate, a carico di tutte le parti convenute e terze chiamate, in ragione di un terzo ciascuna;

accoglie la domanda di garanzia proposta dal Ministero e, per l'effetto, condanna AIG EUROPE S.A. (C.F. 97819940152), in persona del legale rappresentate *pro tempore*, a tenere indenne l'amministrazione convenuta versando in suo favore l'importo di €. 8.299,00, pari al risarcimento del danno dovuto all'attore;

accoglie la domanda di garanzia proposta dal Ministero per le spese di soccombenza e, per l'effetto, condanna AIG EUROPE S.A. (C.F./P.I. 97819940152), in persona del legale rappresentate *pro tempore* e ARCA ASSICURAZIONI S.p.A. (P. IVA 03740811207), in persona del legale rappresentate *pro tempore*, in solido tra loro, a tenere indenne il Ministero dei costi corrispondenti alle spese di lite da rifondere all'attore, liquidati in €. 5.077,00, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. per onorari, €. 237,00 per rimborso spese e per un terzo del costo della consulenza tecnica d'ufficio, liquidato come da separato decreto;

visto l'art. 97, comma 1, c.p.c.,



condanna AIG EUROPE S.A. (C.F./P.I. 97819940152), in persona del legale rappresentate *pro tempore*, alla rifusione a favore dell'amministrazione convenuta delle spese di lite inerenti alla chiamata di terzo in garanzia, che liquida in €. 3046,20 oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. per onorari ed €. 142,20 per rimborso spese, pari al sessanta per cento del totale delle spese di lite;

condanna ARCA ASSICURAZIONI S.p.A. (P. IVA 03740811207), in persona del legale rappresentate *pro tempore*, alla rifusione a favore dell'amministrazione convenuta delle spese di lite inerenti alla chiamata di terzo in garanzia, che liquida in €. 2030,80, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. per onorari ed €. 94,80 per rimborso spese, pari al quaranta per cento del totale delle spese di lite.

Così deciso in Catania, il 8.4.26

Il Giudice

Luisa Intini

Il presente provvedimento è stato redatto, sotto le mie cure, dal dott. Francesco Marziani, magistrato ordinario in tirocinio

